

COMUNE DI BORDANO (UD)

ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) anno d'imposta 2011

tributi@comune.bordano.ud.it

ESENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Immobili adibiti a prima abitazione delle persone residenti a Bordano e relative pertinenze di cui all'art.3 del R.C. • Immobili concessi in uso gratuito a genitore, figlio o fratello e da questi utilizzati come abitazione principale (va presentata al Comune dichiarazione sostitutiva) • Immobili posseduti da anziani o disabili residente in istituti di ricovero o sanitari
Aliquota ordinaria del 6 per mille	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree fabbricabili ▪ Immobili non ad uso abitativo ▪ Abitazioni e pertinenze occupate da soggetti residenti nello stesso immobile
Aliquota maggiorata del 7 per mille	<p>Abitazioni e pertinenze site nei centri abitativi che al 1° gennaio dell'anno d'imposta risultano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non locate e a disposizione • Non locate e a disposizione di cittadini iscritti all'AIRE • Locate o concesse in uso gratuito a soggetti non residenti
€ 20,00/mq	Valore delle aree fabbricabili

Detrazione per abitazione principale: € 103,29

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

Non è più valido il modello di comunicazione a suo tempo predisposto dal Comune.

Le dichiarazioni e comunicazioni ICI già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2011, sempre che non si siano verificate, successivamente alla presentazione, modificazioni ai dati ed elementi dichiarati.

Per le notizie non desumibili dai dati catastali o dai documenti in possesso che l'interessato sarà tenuto ad esibire, dovrà essere presentato il modello di dichiarazione ministeriale.

Chi ha avuto variazioni nella proprietà, anche se in corso d'anno, è pregato di rivolgersi direttamente al Comune che predisporrà i documenti necessari a regolarizzare l'ICI e provvederà, se richiesto, a ricalcolare il dovuto nell'anno

Versamento ICI: il pagamento dell'imposta dovuta dev'essere effettuato, su apposito C.C.postale intestato a **EQUITALIA Udine S.p.A. Bordano-UD-ICI**,

conto corrente N. **88623657**, con le seguenti modalità:

- versamento in un'unica soluzione entro il 16.06.2011, OPPURE
- versamento in due rate, la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base di aliquota e detrazioni dell'anno 2010, la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sui parametri anno 2011.

Il Comune di Bordano invierà ai contribuenti i **bollettini di versamento precompilati ai contribuenti la cui posizione è stata definita, unitamente ad una scheda immobili che dovrà essere controllata con cura prima di effettuare il versamento**. Chi non li avesse ancora ricevuti o chi ha avuto variazioni nelle proprietà (es.acquisti, vendite, eredità) non ancora definite in catasto, è pregato di rivolgersi al Comune.

Nota bene: ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% (art.48 L.662/1996)
La Giunta Municipale ha stabilito in € 2,00 l'importo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto o non è effettuato il rimborso per l'Imposta Comunale sugli Immobili ICI.

Regolamento comunale ICI: Ai sensi art.59 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 il Consiglio Comunale di Bordano con atto n. 33/2008 e s.m. ha adottato il "**Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.**", di cui si riportano in sintesi le norme di maggior interesse invitando a prenderne completa visione i contribuenti che identifichino la propria posizione in una di quelle sottoelencate

A. In aggiunta a quelle contemplate dalla Legge, quelle sottoelencate si considerano **abitazioni principali**

1. le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, soffitta ecc.) purché esistano determinati requisiti ed ai soli fini di sottrarre all'imposta dovuta per le pertinenze l'eventuale parte di detrazione non utilizzata sull'abitazione principale;
2. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale;
3. le abitazioni (non locate) possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari;

...

B. Esistono particolari modalità per i **versamenti I.C.I.** effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e per i versamenti effettuati dagli eredi

In merito ai terreni il regolamento stabilisce che non è considerata area fabbricabile la particella di dimensioni fino a mq. 150 salvo il caso in cui su di essa sia stata rilasciata concessione od autorizzazione edilizia e salvo il caso in cui la somma delle superfici di più particelle tra loro confinanti ed appartenenti ad uno stesso proprietario, sia superiore a 150 mq.